

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Coordinamento Generale Statistico Attuariale

## BILANCIO TECNICO AL 1.1.2008

Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335

(Gestione separata)

# INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1: SINTESI DELLA NORMATIVA .....</b>	<b>5</b>
1.1: ISTITUZIONE DELLA GESTIONE.....	5
1.2: SOGGETTI ASSICURATI.....	5
1.3: FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE .....	7
1.4: PRESTAZIONI A CARICO DELLA GESTIONE .....	9
1.4.1: PRESTAZIONI PENSIONISTICHE .....	9
1.4.2: PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE .....	12
<b>CAPITOLO 2: LE COLLETTIVITÀ INIZIALI.....</b>	<b>14</b>
2.1: ASSICURATI .....	14
2.2: PENSIONATI .....	15
<b>CAPITOLO 3: METODOLOGIA ED IPOTESI .....</b>	<b>16</b>
3.1: METODOLOGIA ATTUARIALE E BASI TECNICHE .....	16
3.2: PARAMETRI MACROECONOMICI.....	17
3.3: NUOVI INGRESSI .....	18
<b>CAPITOLO 4: ANALISI DEI RISULTATI .....</b>	<b>19</b>
4.1: VALORE DELLA PRODUZIONE.....	19
4.2: COSTO DELLA PRODUZIONE .....	19
4.3: ALTRI PROVENTI E ONERI .....	19
4.4: INDICATORI GESTIONALI ED ALIQUOTA PURA D'EQUILIBRIO .....	20
4.5: ECOPAT E CONCLUSIONI.....	22
<b>APPENDICE .....</b>	<b>25</b>
Tav. 1: parametri macroeconomici utilizzati.....	25
Tav. 2: numero dei contribuenti per genere e modalità d'attività .....	26
Tav. 3: numero ed importo medio delle pensioni vigenti.....	27
Tav. 4: beneficiari ed importi medi delle prestazioni non pensionistiche.....	28
Tav. 5: sintesi della situazione economica e patrimoniale .....	29

## INTRODUZIONE

L'articolo 153 del regolamento di contabilità dispone al comma 1 la verifica tecnico-attuariale, con cadenza triennale, delle gestioni amministrate tramite la redazione di bilanci tecnici i cui criteri sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il medesimo articolo dispone al comma 5 la predisposizione di un bilancio tecnico consolidato da allegare al rendiconto generale.

Il presente è il primo bilancio tecnico della gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335.

Sulla base delle evidenze dei primi dodici anni di vita – dal 1996 al 2007 – e di ipotesi demografiche, economiche e finanziarie, sono state elaborate proiezioni numeriche pluriennali sull'andamento di contributi e prestazioni con lo scopo di analizzare l'equilibrio economico e patrimoniale della gestione.

Per una visione immediata dell'andamento della gestione nel recente periodo si riportano due prospetti con le risultanze contabili sintetiche ed i principali indicatori statistici del quinquennio 2003-2007.

### **Risultato di esercizio e situazione patrimoniale**

Anno	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale al 31 dicembre
	(milioni di euro)	(milioni di euro)
2003	3.609	18.244
2004	4.419	22.686
2005	4.711	27.397
2006	5.507	32.904
2007	7.542	40.446

## Indicatori statistici

Anno	Contribuenti	Pensioni	Contribuenti/ pensioni	Reddito medio annuo	Pensione media annua	Pensione media/reddito medio
2003	1.828.770	35.361	51,7	13.900	603	4,3%
2004	1.747.535	51.971	33,6	14.100	734	5,2%
2005	1.710.678	78.246	21,9	15.500	881	5,7%
2006	1.789.000	120.064	14,9	16.200	955	5,9%
2007	1.808.000	157.941	11,4	16.800	1.072	6,4%

I criteri generali per la redazione del presente bilancio tecnico sono quelli indicati nella determinazione n. 261 del 30 dicembre 2009 adottata dal Commissario Straordinario dell'INPS; la predisposizione del bilancio tecnico, che copre un arco trentennale per le prestazioni pensionistiche e decennale per le prestazioni temporanee, è fissata alla data del 1° gennaio 2008, mentre la normativa di riferimento è quella vigente al 1° gennaio 2009, ed è riportata nel primo capitolo.

## **CAPITOLO 1: SINTESI DELLA NORMATIVA**

### **1.1: ISTITUZIONE DELLA GESTIONE**

La gestione è stata istituita dall'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335, che recita: "A decorrere dall'1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".

A seguito del decreto legge n. 499 del 1996, che differì i termini di decorrenza dell'obbligo di iscrizione, la gestione ha iniziato effettivamente ad operare dal 1° aprile 1996 per quei soggetti del tutto privi di tutela previdenziale e dal 30 giugno 1996 per i lavoratori già pensionati o per quelli iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

Dal 1996 la normativa di questa "apposita Gestione separata" ha registrato continui cambiamenti che hanno ridefinito quasi completamente l'assetto iniziale previsto dalla legge n. 335. Le modifiche hanno riguardato sia le tipologie dei lavoratori assicurati sia la quantificazione della misura contributiva sia, infine, la varietà delle prestazioni erogate dalla Gestione; queste ultime, ad esempio, sono state ampliate aggiungendo alle prestazioni pensionistiche già previste anche alcune prestazioni non pensionistiche a sostegno del reddito.

Di seguito, per ciascuno dei tre aspetti citati - tipologia dei lavoratori assicurati, misure contributive e prestazioni assicurate - si ripercorrono, per grandi linee, le modifiche suddette fino alla definizione della normativa in vigore al 1° gennaio 2009.

### **1.2: SOGGETTI ASSICURATI**

Le tre categorie inizialmente previste dalla legge 335/1995 furono le seguenti:

- soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni;

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a), del citato art. 49;
- incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

In seguito sono state introdotte nuove categorie di lavoratori che tuttora hanno l'obbligo di contribuzione alla gestione, quali gli spedizionieri doganali (a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza), gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca a decorrere dal 1° gennaio 1999 (in applicazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315), i beneficiari di borse di studio integrative e i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico integrative a decorrere dall'anno 2003 (articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge 11 luglio 2003, n. 170) ed i medici in formazione specialistica a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 (articolo 1, comma 300, della legge 266/2005).

L'articolo 34 della legge 12 novembre 2000, n. 342, al comma 1, ha ridefinito i redditi da collaborazione, configurandoli quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con decorrenza 1° gennaio 2001.

Di fondamentale importanza per la gestione è stata la c.d. *Riforma Biagi* (d.lgs. 276/2003 che ha recepito i principi della legge delega n. 30 del 2003 in materia di occupazione) che, con evidenti finalità antielusive, detta una nuova disciplina civilistica per le collaborazioni coordinate e continuative prescrivendo che debbano essere riconducibili a un progetto o a un programma o ad una fase di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, pena la loro conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 44, comma 2, subordina l'obbligo di iscrizione alla gestione per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e per gli incaricati alle vendite a domicilio al caso in cui il reddito di tali attività sia superiore a € 5.000 annui.

L'articolo 1, comma 157, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevede l'obbligo, dal 1° gennaio 2005, di iscrizione alla gestione degli associati in partecipazione. Dal 1° gennaio 2006 la gestione incassa anche i contributi dei volontari del Servizio Civile (la cui entrata era stata prevista dal decreto legislativo n. 77/2002).

Il decreto del Ministro del lavoro del 12/03/2008 dispone per la prima volta una fase di sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, previsto dall'art. 70 e seguenti del citato d.lgs. 276/2003, per lo svolgimento per il solo 2008 di attività di vendemmia di breve durata ed a carattere saltuario da parte di studenti e pensionati. Il decreto legge 112/2008 abroga l'art. 71 relativo ai requisiti soggettivi delle categorie di prestatori, e novella gli art. 70, 72, 73, estendendo il campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio a

ulteriori settori di lavoro, come quello domestico, agricolo, stagionale. Il pagamento del compenso avviene con dei buoni lavoro (c.d. voucher).

### 1.3: FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE

Il comma 29 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 recita: "il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32".

Il comma 30 del citato art. 2, dispone il riparto del contributo dovuto alla Gestione separata "nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente". Il contributo annuo è applicato entro il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto all'art. 2, comma 18, della legge n. 335; non è invece previsto alcun minimale contributivo.

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha poi introdotto rilevanti innovazioni in materia di contribuzione: l'art. 59, comma 16, ha disposto per gli iscritti privi di altre previdenze obbligatorie e non pensionati un aumento del contributo di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 1998, stabilendo un ulteriore incremento biennale di 0,5 punti dello stesso contributo, sino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. L'aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche è pari all'aliquota contributiva pensionistica maggiorata di un punto percentuale. Dalla stessa data, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione, agli iscritti privi di altre previdenze obbligatorie e non pensionati, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare, è stata istituita una apposita aliquota contributiva aggiuntiva nella misura di 0,5 punti percentuali. Dal 1° gennaio 2000 detta aliquota copre anche l'onere derivante dalla tutela della malattia in caso di degenza ospedaliera.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) ha previsto all'articolo 44, comma 6, che per gli iscritti alla gestione che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, le aliquote contributive e di computo della

pensione sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2004.

La legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito con l'articolo 45, a partire dal 1° gennaio 2004, l'equiparazione dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti; per gli anni successivi lo stesso articolo prevedeva l'applicazione degli incrementi annuali dello 0,20 per cento già previsti per gli artigiani e commercianti all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento di un'aliquota contributiva di 19 punti percentuali.

La legge 311/2004, nel prevedere l'obbligo di iscrizione alla gestione degli associati in partecipazione, ha altresì stabilito che il contributo è ripartito nella misura del 55 per cento a carico dell'associante e del 45 per cento a carico dell'associato.

L'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha stabilito al comma 770 che l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche, sono stabilite nella misura del 23 per cento. Per i rimanenti iscritti le aliquote suddette sono stabilite al 16 per cento.

Il decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione del comma 791, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha disposto, a partire dal 7 novembre 2007, l'innalzamento a 0,72% dell'apposita aliquota aggiuntiva dello 0,5%; l'incremento di 0,22 punti percentuali è a copertura di nuove prestazioni temporanee economiche.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha variato all'articolo 1, comma 79, l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, stabilendo che la misura sia pari al 24% nell'anno 2008, al 25% nel 2009, ed al 26% a decorrere dall'anno 2010. Per i rimanenti iscritti l'aliquota contributiva pensionistica è pari al 17% a decorrere dal 2008. Fa eccezione il lavoro occasionale di tipo accessorio (c.d. voucher) per il quale l'aliquota contributiva è convenzionalmente stabilita nella misura del 13%. Nel prospetto seguente è schematizzata la progressione delle aliquote contributive e di computo dal 2007 in avanti:



### Aliquote contributive e di computo

Anno	Iscritti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie		Lavoro occasionale di tipo accessorio	Rimanenti iscritti
	aliquota contributiva pensionistica e relativa aliquota di computo	aliquota contributiva aggiuntiva per le prestazioni non pensionistiche	aliquota contributiva pensionistica e relativa aliquota di computo	aliquota contributiva pensionistica e relativa aliquota di computo
2007	23%	0,5% fino al 6 novembre; 0,72% dal 7 novembre	- -	16%
2008	24%	0,72%	13%	17%
2009	25%	0,72%	13%	17%
dal 2010	26%	0,72%	13%	17%

Si rammenta, infine, che gli iscritti alla gestione possono richiedere l'autorizzazione ai versamenti volontari e riscattare il corso legale di laurea ed altri periodi di specializzazione successiva.

#### 1.4: PRESTAZIONI A CARICO DELLA GESTIONE

A carico della gestione sono le prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità ed ai superstiti, e dal 1998, in maniera progressivamente allargata, le prestazioni non pensionistiche di tutela della maternità, assegni al nucleo familiare, tutela della malattia – da qui in avanti per brevità, prestazioni non pensionistiche. Possono beneficiare delle prestazioni non pensionistiche gli iscritti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie: tali iscritti sono detti "esclusivi", in quanto svolgono come attività lavorativa esclusivamente quella di collaborazione, e sono obbligati a versare, tramite un'apposita aliquota aggiuntiva, la contribuzione a copertura delle prestazioni non pensionistiche. I rimanenti iscritti sono invece detti "concorrenti", in quanto il reddito da collaborazione concorre con altre entrate alla formazione del reddito complessivo del soggetto; non è prevista l'apposita aliquota aggiuntiva e non beneficiano delle prestazioni non pensionistiche.

##### 1.4.1: PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto nel sistema previdenziale italiano il c.d. regime contributivo e cioè un insieme di nuove regole che hanno innovato profondamente i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia e la modalità di calcolo dell'importo delle pensioni. L'art.1, comma 19, della legge istituisce una nuova **pensione di vecchiaia** che sostituisce tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità e di vecchiaia anticipata previsti dalle norme di legge previgenti. L'importo di tale pensione di vecchiaia è determinato con il sistema di calcolo contributivo: in funzione del proprio reddito imponibile annuo e dell'aliquota di computo vigente, è determinato

l'importo annuo da sommare al montante contributivo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni quinquennali del PIL nominale. Il montante, ai fini della determinazione della pensione annua, è poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età del soggetto. I requisiti anagrafici e contributivi sono rispettivamente 57 anni e 5 anni; prima dei 65 anni la pensione si ottiene solo se superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.

La legge 23 agosto 2004, n. 243 ha modificato, a partire dall'1.1.2008, i requisiti anagrafici richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema di calcolo contributivo, innalzandoli a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Al tempo stessa è introdotta la possibilità di maturare il diritto per detta pensione a prescindere dal requisito anagrafico con una anzianità contributiva pari a 40 anni, ovvero pari ad almeno 35 anni ma in presenza di determinati requisiti anagrafici. Per quanto riguarda le decorrenze, la circolare INPS n. 105 del 19 settembre 2005 ha specificato che per i soli iscritti "esclusivi" al momento del pensionamento il meccanismo delle finestre è quello dei dipendenti, in attesa di un apposito parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali circa i "concorrenti".

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha introdotto nuovi requisiti per il diritto, introducendo il cosiddetto meccanismo delle quote, ed ha modificato la disciplina delle decorrenze. La circolare INPS n. 60 del 15 maggio 2008, nel fornire istruzioni in merito, ha anche reso conto dell'atteso chiarimento circa le disposizioni da applicare ai lavoratori assicurati presso la Gestione separata ed iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, siano essi pensionati o non pensionati; per i "concorrenti" si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto nonché di decorrenze della pensione prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.

In definitiva, per gli iscritti "esclusivi" alla gestione il diritto alla pensione di vecchiaia dal 2008 si consegue possedendo uno dei seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

- a) 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, con 5 anni di contribuzione effettiva;
- b) 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;
- c) 58 anni, con 35 anni di contribuzione, fino al 30 giugno 2009; dal 1° luglio 2009 vale invece la tabella seguente:

Requisito contributivo minimo: 35 anni		
Periodo	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
Dal 1/7/2009 al 31/12/2010	95	59
Dal 1/1/2011 al 31/12/2012	96	60
Dal 1/1/2013	97	61

Per gli iscritti "concorrenti" i requisiti a), b) restano immutati; nel requisito c), coerentemente con quanto avviene nella gestione degli esercenti attività

commerciali, l'età anagrafica è innalzata di un anno, e di conseguenza la somma di età anagrafica e anzianità contributiva.

Circa le decorrenze della pensione, il meccanismo delle finestre di accesso è differenziato in base ai requisiti con i quali si è maturato il diritto ed all'essere o meno, al momento del pensionamento, iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria. In sintesi per le pensioni liquidate con il sistema contributivo vale il prospetto seguente:

Lavoratori che hanno maturato i requisiti di cui alle lettere a), b)		
Requisiti maturati entro il:	"Esclusivi"	"Concorrenti"
	Possono accedere al pensionamento dal:	
31 marzo	1° luglio	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
Lavoratori che hanno maturato i requisiti di cui alla lettera c)		
Requisiti maturati entro il:	"Esclusivi"	"Concorrenti"
	Possono accedere al pensionamento dal:	
30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo

Se gli iscritti alla Gestione separata non raggiungono i requisiti per il diritto alla pensione, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare. I contributi versati nella Gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta per la prima volta quando sono decorsi due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

L'articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, modifica la normativa sui limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro. In particolare con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni liquidate con il sistema contributivo sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

L'art.1 del decreto ministeriale n.281 emanato ai sensi del comma 32 art. 2 della legge 335/95 stabilisce che hanno diritto all'**assegno di invalidità** e alla **pensione di inabilità** i soggetti per i quali risultino perfezionati i requisiti assicurativi, contributivi e sanitari stabiliti dalla legge 12 giugno 1984, n. 222. Entrambe le prestazioni seguono per gli iscritti alla Gestione separata la normativa generale, sia per i requisiti che per il calcolo, che è quindi quella del sistema contributivo.

La **pensione ai superstiti** è la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare. La pensione ai superstiti è detta di reversibilità se il deceduto era titolare di una pensione diretta, mentre è detta indiretta nel caso in cui il deceduto, non titolare di pensione, fosse assicurato (i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l'assegno reversibile); in questo caso i requisiti previsti per l'assicurato deceduto sono almeno 15 anni di contributi ovvero almeno 5 anni di assicurazione ed almeno 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di morte. La quota di pensione spettante ai superstiti dell'assicurato o del pensionato deceduto varia in relazione alla composizione del nucleo familiare, ed in caso di nucleo superstite composto da solo coniuge, inoltre, anche dal reddito complessivo del beneficiario.

#### 1.4.2: PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE

In attuazione della legge 449/1997, il decreto ministeriale 27 maggio 1998 ha disciplinato per la prima volta la tutela della **maternità**. La tutela della maternità non prevedeva obbligo di astensione e si sostanzialmente in un assegno. Il legislatore, negli anni, ha ampliato notevolmente questo ambito, fino a giungere all'attuale disciplina della indennità di maternità/paternità: per avere diritto all'indennità (estesa anche ai casi di adozione e affidamento) occorre avere accreditate almeno tre mensilità nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile, che va da due mesi prima a tre mesi dopo la data del parto. La misura dell'indennità è pari a cinque mensilità calcolate sulla base di un reddito giornaliero di riferimento pari all'80% di 1/365 dell'imponibile contributivo dichiarato nei dodici mesi precedenti il periodo indennizzabile. Con il decreto ministeriale del 12 luglio 2007 viene introdotta l'obbligatorietà dell'astensione, con copertura figurativa, e l'astensione dall'attività lavorativa per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del T.U. della maternità/paternità, sempre con copertura figurativa. Con il medesimo decreto ministeriale sono stati previsti per la prima volta anche gli **assegni al nucleo familiare**: il diritto e la misura sono funzioni della composizione del nucleo,

del reddito dello stesso e della sua "natura", come di seguito meglio specificato. La composizione del nucleo viene verificata sulle medesime tabelle valide per i lavoratori dipendenti e così anche per il livello dei redditi. Circa la "natura" del reddito, la quota proveniente da lavoro parasubordinato deve essere almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, attuativo della legge 488/1999, ha introdotto l'**indennità per malattia in caso di degenza ospedaliera**; per averne diritto occorre che il lavoratore abbia accreditate almeno tre mensilità nei dodici mesi che precedono la data iniziale del ricovero, e che nell'anno che precede quello in cui è iniziato l'evento l'imponibile contributivo non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido nell'anno solare in questione. La prestazione viene erogata per tutti i giorni di degenza ospedaliera per un massimo di 180 giorni l'anno. La misura dell'indennità giornaliera è calcolata sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido nell'anno in cui ha avuto inizio l'evento. In particolare è pari a:

- 8% dell'importo, se nei dodici mesi che precedono la data iniziale del ricovero le mensilità di contribuzione che risultano accreditate sono tre oppure quattro;
- 12% dell'importo, se le mensilità sono da cinque a otto;
- 16% dell'importo, se le mensilità sono da nove a dodici.

Dal 1° gennaio 2007 (legge 296/2006) è prevista anche l'**indennità giornaliera di malattia** a favore dei soli lavoratori a progetto e categorie assimilate. L'indennità è corrisposta entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. I requisiti contributivi e reddituali sono quelli previsti per la corresponsione dell'indennità in caso di degenza ospedaliera, la misura è invece pari al 50 per cento. La legge introduce anche l'**indennità per congedo parentale**, ugualmente prevista a favore dei soli lavoratori a progetto e categorie assimilate. L'indennità è corrisposta limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino; la misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità, con identico requisito di accredito contributivo.

## CAPITOLO 2: LE COLLETTIVITÀ INIZIALI

### 2.1: ASSICURATI

La collettività statistica degli assicurati al 31 dicembre 2007 è stata determinata integrando gli estratti conto individuali con i dati delle denunce mensili, e quindi allineata alle evidenze di rendiconto. Con "assicurato" si intende il lavoratore iscritto alla gestione per il quale risulti almeno un versamento contributivo. In un qualsiasi anno successivo a quello di iscrizione l'assicurato può risultare ancora contribuente, se versa contributi, ovvero silente, se non versa contributi e non risulta pensionato.


#### **Numero di assicurati al 31 dicembre 2007 per modalità di svolgimento dell'attività, genere e stato assicurativo**

Modalità di svolgimento dell'attività	Donne	Uomini	Totale
<b>Assicurati contribuenti</b>			
Concorrenti	129.940	375.631	505.571
Esclusivi	663.416	639.013	1.302.429
Totale	793.356	1.014.644	1.808.000
<b>Assicurati silenti</b>			
Concorrenti	357.917	464.112	822.029
Esclusivi	1.163.260	866.157	2.029.417
Totale	1.521.177	1.330.269	2.851.446
<b>Assicurati complessivi</b>			
Concorrenti	487.857	839.743	1.327.600
Esclusivi	1.826.676	1.505.170	3.331.846
Totale	2.314.533	2.344.913	4.659.446

Il numero di silenti è pari a circa una volta e mezza il numero di contribuenti. La collettività dei contribuenti è infatti caratterizzata da un forte turn-over, pari negli anni più recenti a circa il 25-30% l'anno, da cui deriva una permanenza media di 3-4 anni. Non solo: durante tale permanenza come contribuenti, la costruzione della propria copertura previdenziale non è piena. Nel 2007, per esempio, circa il 40% dei collaboratori contribuenti ha avuto un numero di mesi accreditati ai fini previdenziali minore o uguale di tre. Quanto evidenziato spiega perché nella collettività di assicurati complessivi utilizzata nel bilancio tecnico, il numero medio di anni utili ai fini pensionistici sia molto modesto, pari a 1,7 (2,9 nella collettività di contribuenti). Analizzando le informazioni sopra esposte ed il grafico

successivo, emerge pertanto l'immagine di una collettività di contribuenti giovane, in cui la componente femminile rappresenta quasi il 44%.

### Contribuenti 2007: distribuzione per genere ed età



## 2.2: PENSIONATI

La collettività statistica dei pensionati al 31 dicembre 2007 è stata ricostruita allineando le attuali informazioni presenti negli archivi dell'Istituto, necessarie al fine della corretta individuazione del numero di pensioni decorrenti e vigenti, alle evidenze di rendiconto. Le pensioni della gestione sono caratterizzate da bassi importi medi e da un'elevata percentuale di pensioni supplementari, circa il 92%.

#### Numero ed importo medio annuo delle pensioni al 31 dicembre 2007 per categoria e genere

Categoria	Numero	Importo medio annuo
<b>Donne</b>		
Vecchiaia	30.090	876
Invalità	153	1.920
Superstiti	7.349	696
Totale	37.592	845
<b>Uomini</b>		
Vecchiaia	119.153	1.140
Invalità	577	2.341
Superstiti	619	623
Totale	120.349	1.143
<b>Totale</b>		
Vecchiaia	149.243	1.087
Invalità	730	2.252
Superstiti	7.968	691
Totale	157.941	1.072

## CAPITOLO 3: METODOLOGIA ED IPOTESI

Scopo del presente capitolo è illustrare il sistema di ipotesi e di parametri necessari per "simulare" gli eventi di natura demografica, economica, finanziaria, rilevanti ai fini della previsione degli equilibri futuri della gestione.

### 3.1: METODOLOGIA ATTUARIALE E BASI TECNICHE

La metodologia adottata è un adattamento di quella nota in letteratura come "Metodo degli Anni di Gestione su base Individuale per Sorteggio" – MAGIS. Non si fa ricorso ad aggregazioni e classificazioni nell'ambito delle collettività degli assicurati e dei pensionati, ma si simula (metodo Monte Carlo) l'intera storia di ogni singolo soggetto, tenendo conto di tutte le caratteristiche individuali: età, sesso, anzianità contributiva, livello reddituale, eccetera. Ogni singolo soggetto seguirà, tra tutti i possibili, un solo e determinato percorso lavorativo e pensionistico, detto "traiettoria", sulla base delle caratteristiche individuali e di apposite probabilità che caratterizzano ciascun evento. Tale processo viene replicato N volte per ognuno degli M singoli soggetti – attivi e pensionati – presenti nella base dati iniziale: a queste N x M traiettorie si aggiungono le analoghe dei futuri nuovi ingressi di assicurati. La "media" dei risultati è l'output del modello attuariale utilizzato.

Ogni singolo soggetto, sia esso attivo o già pensionato, per ogni anno di proiezione, è sottoposto a sorteggio casuale per determinare il verificarsi dei possibili eventi individuali, sotto l'ipotesi semplificatrice che per ogni anno di proiezione possa verificarsi un unico evento.

Il quadro demografico generale di riferimento è basato sull'evoluzione della popolazione residente italiana prevista dall'Istat dal 2007 al 2051 (ipotesi centrale) che, nel definire l'evoluzione dei tassi di mortalità, rappresenta una linea guida per l'evoluzione nel tempo delle altre probabilità (es. mortalità dei vedovi). L'evoluzione dei tassi di mortalità è stata opportunamente ridotta per tenere conto delle attuali evidenze degli assicurati e dei pensionati della gestione.

Per i pensionati gli eventi possibili considerati sono:

- Eliminazione dallo stato di pensionato: per morte (probabilità di morte specifica per: pensionati di vecchiaia, pensionati di inabilità, titolari di assegno di invalidità, titolari di pensione ai superstiti); per nuove nozze e/o per superamento dei limiti di età (per il nucleo titolare di pensione ai superstiti); per revisione (per i titolari di assegno di invalidità).
- Determinazione, in caso di morte di pensionato di vecchiaia o inabilità, della eventuale esistenza di un nucleo superstite (probabilità di lasciare famiglia) e nel caso determinazione della sua composizione (probabilità, in caso di nucleo superstite, che questo sia composto dal solo coniuge



superstite ovvero da coniuge e figli ovvero solo figli) per età e sesso (apposita base tecnica).

Per ogni anno di proiezione l'importo mensile della pensione viene perequato; in caso di evento con effetto sull'importo (es. pensione ai superstiti con nucleo composto da solo coniuge vedovo) l'importo viene aggiornato di conseguenza.

Per gli assicurati gli eventi possibili considerati sono:

- Eliminazione dallo stato di assicurato per morte (probabilità di morte specifica per gli attivi).
- Eliminazione dallo stato di assicurato per evento determinante invalidità ovvero inabilità (probabilità di invalidarsi ovvero di inabilitarsi).
- Eliminazione dallo stato di assicurato per pensionamento di vecchiaia (propensione al pensionamento di vecchiaia).
- Transizione dallo stato di contribuente a quello di silente, e viceversa (apposita base tecnica).
- Permanenza nello stato assicurativo (contribuente ovvero silente).

Per ogni anno di proiezione viene aggiornato il livello reddituale, calcolata la contribuzione – in base alla condizione se lavoratori “esclusivi” ovvero “concorrenti” – ed il conseguente accredito di mensilità utili per il diritto e la misura, aggiornato il montante contributivo. Se il soggetto transita – direttamente o indirettamente – dallo stato di attivo a quello di pensionato, entra nel “ciclo” delle pensioni sopra esaminato. Il calcolo della pensione è effettuato utilizzando i coefficienti di trasformazione previsti dalla legge 335/1995 fino al 2009, e dal 2010 dalla legge 247/2007; per l'apposita modifica triennale si è fatto riferimento alle indicazioni metodologiche di cui alla delibera n. 9 del 26 luglio 2006 del Nucleo di Valutazione della Spesa previdenziale.

Tutte le basi tecniche citate sono quelle utilizzate dal Modello Previsionale INPS, ad eccezione delle probabilità di invalidità ed inabilità per le quali si è verificato essere applicabili quelle del FPLD ridotte dell'85%.

I risultati sono per competenza economica, i valori sono in unità per le numerosità ed in euro per gli importi complessivi (a prescindere dal formato in cui sono esposti, es. milioni di euro); trattandosi di proiezioni statistiche, tali valori assumono chiaramente il valore di stime.

### 3.2: PARAMETRI MACROECONOMICI

Il quadro economico generale di riferimento è rappresentato per il breve periodo dal più aggiornato documento di finanza pubblica, e cioè la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) per il 2010 presentata nel settembre 2009, e successivamente dal quadro elaborato dalla Conferenza dei Servizi n. 12703 del 1° luglio 2009, come stabilito dalla determinazione commissariale n. 261 del 30 dicembre 2009 . Tale quadro economico generale è la fonte che definisce l'andamento di variabili notevoli necessarie per le elaborazioni, tra le quali: il tasso di inflazione, il tasso d'incremento del Prodotto Interno Lordo, i

tassi di sviluppo dell'occupazione complessiva e dei redditi individuali. Si precisa che nella determinazione della base imponibile incide il massimale contributivo, la cui dinamica, legata alla sola inflazione, risulta nel lungo periodo assai inferiore a quella dei redditi. I parametri macroeconomici sopra illustrati sono stati presi a riferimento a partire dal 2010, e sono riportati nell'Appendice; per il biennio 2008-2009 si è fatto ricorso alle più aggiornate evidenze gestionali accertate o disponibili.

### 3.3: NUOVI INGRESSI

La distribuzione dei nuovi ingressi negli anni futuri è stata opportunamente stimata sull'evidenza degli anni più recenti attraverso un'apposita analisi per età, sesso e modalità di svolgimento dell'attività. In particolare, la distribuzione dei nuovi ingressi è caratterizzata da una percentuale di donne del 49,5% e da una percentuale di esclusivi dell'80,7%, entrambe superiori a quelle della collettività dei contribuenti attuali, rispettivamente pari a 43,9% e 72,0%. Tale distribuzione è poi stata applicata ad un vettore contenente anno per anno il numero totale di nuovi ingressi tale da garantire a saldo la coerenza con lo scenario di riferimento dell'occupazione.

## **CAPITOLO 4: ANALISI DEI RISULTATI**

I risultati delle proiezioni pluriennali sono analizzati in riferimento sia agli indicatori gestionali sia all'andamento economico e patrimoniale, le cui voci aggregate sono qui di seguito riportate.

### **4.1: VALORE DELLA PRODUZIONE**

I contributi a carico dei datori di lavoro o degli iscritti rappresentano di fatto l'intero valore della produzione, e sono l'output principale del modello attuariale assieme alla spesa per prestazioni. Le altre voci che costituiscono il valore della produzione sono le quote di partecipazione degli iscritti all'onere della gestione, le poste correttive e compensative di entrate correnti, altri ricavi e proventi. Trattandosi di poste di entità relativamente modesta e difficilmente quantificabili in una ottica di lungo periodo, si è scelto di proiettarle assumendo per il futuro l'attuale rapporto rispetto ai contributi a carico dei datori di lavoro o degli iscritti.

### **4.2: COSTO DELLA PRODUZIONE**

Le spese per prestazioni (pensionistiche e non) a carico della gestione – e cioè al netto della componente GIAS – rappresentano la voce di maggior peso del costo della produzione, e sono l'output principale del modello attuariale assieme ai contributi a carico dei datori di lavoro o degli iscritti. Le altre voci che costituiscono il costo della produzione sono le poste correttive e compensative di spese correnti, ammortamenti e svalutazioni, oneri diversi di gestione. Questi ultimi, la cui entità è di fatto determinata dalle spese di amministrazione, ai fini della proiezione sono stati commisurati sia ai contributi che alle prestazioni, mentre le restanti voci sono state commisurate soltanto alle prestazioni.

### **4.3: ALTRI PROVENTI E ONERI**

Trattasi di: interessi attivi sul conto corrente con l'INPS, oneri tributari, sopravvenienze attive, redditi e proventi patrimoniali, altro. Ad eccezione delle prime due, tutte le altre voci possono essere ritenute trascurabili per gli scopi del presente bilancio tecnico. Gli interessi attivi sul conto corrente con l'INPS costituiscono oltre il 20% del risultato d'esercizio del 2008, e rappresentano tra le entrate la seconda voce per importanza dopo i contributi. La voce è stata determinata considerando per il 2008 il valore di consuntivo e dal 2009 applicando alle anticipazioni alle gestioni deficitarie un saggio di interesse costante del 3% (valore in essere alla data del 1° gennaio 2009) tenendo altresì conto che una quota parte delle disponibilità è impiegata in altre forme di investimento (c/c bancari e prestiti al personale) che solitamente producono un saggio di interesse minore.

#### 4.4: INDICATORI GESTIONALI ED ALIQUOTA PURA D'EQUILIBRIO

Il modello, come visto, porge in output le proiezioni pluriennali delle due principali voci di entrata e di uscita: i contributi a carico dei datori di lavoro o degli iscritti, calcolati applicando le aliquote contributive vigenti anno per anno alle proiezioni dei monti reddituali imponibili, e le spese per prestazioni pensionistiche e non. Tutte le altre voci sono successivamente ricavate a partire da queste. Nel prospetto seguente sono riportati i risultati delle proiezioni per i principali indicatori gestionali.

##### Indicatori caratteristici della gestione

Anno	Pensioni vigenti a fine anno	Contribuenti a fine anno	Contribuenti/ pensioni	Pensione media annua	Reddito medio annuo	Pensione/ reddito
2008	184.483	1.821.000	9,9	1.206	16.974	0,07
2009	209.540	1.727.723	8,2	1.464	17.299	0,08
2010	240.415	1.725.990	7,2	1.599	17.377	0,09
2011	272.792	1.744.975	6,4	1.714	17.470	0,10
2012	308.429	1.764.166	5,7	1.830	17.659	0,10
2013	346.483	1.783.571	5,1	1.928	17.905	0,11
2014	387.762	1.796.052	4,6	2.022	18.382	0,11
2015	431.476	1.808.622	4,2	2.131	18.909	0,11
2016	477.279	1.821.280	3,8	2.236	19.481	0,11
2017	525.443	1.834.027	3,5	2.352	20.095	0,12
2018	575.271	1.846.862	3,2	2.472	20.757	0,12
2019	627.829	1.859.788	3,0	2.603	21.454	0,12
2020	683.489	1.872.804	2,7	2.745	22.185	0,12
2021	742.059	1.872.804	2,5	2.899	23.140	0,13
2022	803.505	1.872.804	2,3	3.057	24.123	0,13
2023	867.425	1.872.804	2,2	3.222	25.159	0,13
2024	935.645	1.872.804	2,0	3.398	26.242	0,13
2025	1.007.641	1.872.804	1,9	3.584	27.359	0,13
2026	1.082.702	1.872.804	1,7	3.775	28.538	0,13
2027	1.160.695	1.872.804	1,6	3.977	29.751	0,13
2028	1.242.886	1.872.803	1,5	4.183	31.016	0,13
2029	1.329.502	1.872.804	1,4	4.402	32.309	0,14
2030	1.421.387	1.872.804	1,3	4.637	33.610	0,14
2031	1.516.152	1.865.310	1,2	4.869	35.098	0,14
2032	1.614.688	1.857.846	1,2	5.112	36.605	0,14
2033	1.717.651	1.850.413	1,1	5.357	38.157	0,14
2034	1.825.096	1.843.009	1,0	5.600	39.732	0,14
2035	1.937.324	1.835.634	0,9	5.849	41.300	0,14
2036	2.052.542	1.828.289	0,9	6.101	42.892	0,14
2037	2.171.429	1.820.974	0,8	6.351	44.471	0,14

Il valore del rapporto contribuenti/pensioni mostra un andamento decrescente nel tempo, e dal 2035 il numero di pensioni supererà il numero di contribuenti. Tale andamento rispecchia le caratteristiche della Gestione separata, di recente istituzione e

quindi lontana dal periodo di regime, nella quale la forte crescita del numero delle pensioni, a fronte di un andamento "piatto" del numero di contribuenti, causa una rapida diminuzione dell'indicatore gestionale. Gli andamenti sono riportati in dettaglio nell'Appendice. L'importo medio annuo della pensione, pur crescente negli anni, resterà sempre modesto. Entrambi i risultati derivano dalle considerazioni esposte nel secondo capitolo; la Gestione separata è una gestione "di passaggio": alto turn-over, breve permanenza. Per verificare la sostenibilità nel tempo di questi andamenti è stata calcolata l'aliquota pura di equilibrio annuo, e cioè l'aliquota che applicata al monte reddituale imponibile realizza l'equilibrio tra contributi e prestazioni nell'anno.

### **Prestazioni pensionistiche: aliquota pura di equilibrio annuo**

Anno	Oneri pensionistici a carico gestione (a)	Monti reddituali (b)	Aliquota pura di equilibrio (a) / (b)
	(milioni di euro)	(milioni di euro)	
2008	245	30.910	0,8%
2009	303	29.887	1,0%
2010	364	29.992	1,2%
2011	441	30.484	1,4%
2012	530	31.154	1,7%
2013	631	31.935	2,0%
2014	744	33.014	2,3%
2015	872	34.199	2,6%
2016	1.017	35.479	2,9%
2017	1.178	36.854	3,2%
2018	1.358	38.336	3,5%
2019	1.562	39.899	3,9%
2020	1.793	41.548	4,3%
2021	2.058	43.336	4,7%
2022	2.355	45.178	5,2%
2023	2.681	47.118	5,7%
2024	3.049	49.147	6,2%
2025	3.467	51.238	6,8%
2026	3.926	53.446	7,3%
2027	4.439	55.719	8,0%
2028	5.005	58.087	8,6%
2029	5.634	60.509	9,3%
2030	6.345	62.944	10,1%
2031	7.121	65.469	10,9%
2032	7.969	68.006	11,7%
2033	8.890	70.607	12,6%
2034	9.886	73.226	13,5%
2035	10.969	75.812	14,5%
2036	12.133	78.419	15,5%
2037	13.380	80.980	16,5%

Come visto nel paragrafo dedicato al finanziamento della gestione, le aliquote contributive sono state ripetutamente modificate al rialzo negli anni: dal 2010 in avanti saranno pari a 17% per i concorrenti e 26% per gli esclusivi. I due distinti valori risultano nel complesso dei contribuenti con un valore medio di 22-23 punti percentuali, quindi ben al di sopra dei valori di proiezione dell'aliquota di equilibrio: pertanto, nel periodo oggetto del bilancio tecnico, l'avanzo patrimoniale è destinato a crescere ulteriormente, anche se non ai ritmi fino ad oggi osservati, visto il trend crescente dell'aliquota di equilibrio. Si precisa che non essendoci assegnazione a riserva, avanzo/disavanzo patrimoniale e patrimonio netto coincidono.

La gestione oltre alle prestazioni pensionistiche eroga, ai soli lavoratori "esclusivi", prestazioni non pensionistiche: trattamenti economici di maternità, assegni al nucleo familiare, trattamenti economici di malattia. In maniera del tutto analoga è stata ricavata l'aliquota pura di equilibrio annuo per verificare la sostenibilità degli oneri non pensionistici (per le prestazioni temporanee, legate a fattori di natura congiunturale, l'orizzonte di previsione è decennale). L'andamento dell'aliquota pura di equilibrio è in questo caso sostanzialmente costante in quanto gli oneri derivano dagli assicurati, che hanno una numerosità stabile, e non dai pensionati, che hanno una numerosità crescente nel tempo. L'attuale valore di 0,72% dell'apposita aliquota aggiuntiva appare pertanto più che adeguato a coprire gli oneri. Una tavola di dettaglio è proposta nell'Appendice.

#### **Prestazioni non pensionistiche: aliquota pura di equilibrio annuo**

Anno	Oneri non pensionistici a carico gestione (a) (milioni di euro)	Monti reddituali contribuenti esclusivi (b) (milioni di euro)	Aliquota pura di equilibrio (a) / (b)
2008	58	19.750	0,29%
2009	61	18.888	0,33%
2010	62	18.867	0,33%
2011	63	19.118	0,33%
2012	65	19.485	0,33%
2013	66	19.938	0,33%
2014	69	20.621	0,33%
2015	71	21.397	0,33%
2016	74	22.255	0,33%
2017	77	23.197	0,33%

#### 4.5: ECOPAT E CONCLUSIONI

Le aliquote pure sono annualmente determinate in riferimento ai contributi ed alle prestazioni, ma l'analisi dell'equilibrio della gestione nel suo complesso e

sull'intero periodo considerato deve prendere in considerazione anche le altre voci di entrata ed uscita, prima esaminate, nonché le risorse finanziarie accumulate, la cui evoluzione è riportata in sintesi qui di seguito con passo decennale, ed in dettaglio nell'Appendice.

### Sintesi della situazione economica e patrimoniale

Anno	Valore della produzione	Costo della produzione	Altri proventi ed oneri	Risultato d'esercizio	Avanzo patrimoniale al termine dell'esercizio
<i>(importi in miliardi di euro)</i>					
2008	6,7	-0,3	1,9	8,3	48,7
2017	8,4	-1,3	3,6	10,7	131,0
2027	12,9	-4,6	7,4	15,7	265,4
2037	19,1	-13,6	12,3	17,7	438,4

Occorre precisare che l'analisi svolta ha correttamente tenuto conto che il sistema finanziario della gestione è quello della ripartizione: le entrate dell'anno sono utilizzate per coprire le uscite dell'anno. Non è stata invece condotta, in quanto esula dagli scopi del presente bilancio tecnico, un'analisi che verifichi l'equilibrio nel caso di una generazione di assicurati seguita nel tempo, fino all'esaurimento dell'ultima prestazione dalla generazione derivante.

Nei primi dodici anni di vita della gestione (dal 1996 al 2007) il divario tra contributi riscossi e prestazioni pagate (modeste sia nel numero che nell'importo) ha prodotto un significativo avanzo patrimoniale, pari a circa 40 miliardi di euro. Tale avanzo, come visto, è destinato a crescere lungo tutto l'arco temporale considerato. L'andamento dei conti della gestione non seguirà però le dinamiche fino ad oggi osservate.

Alla fine del periodo di osservazione il valore della produzione raggiungerà infatti un valore pari a 2,8 volte il valore iniziale, mentre il costo della produzione nel prossimo trentennio arriverà a 39,3 volte il valore dell'anno di partenza. Quest'ultimo dato riflette le caratteristiche più volte esaminate della gestione, nella quale transita un numero elevato di lavoratori per brevi periodi, e che attualmente eroga la pensione di vecchiaia sulla base di un requisito contributivo assai contenuto (5 anni di contribuzione per una pensione contributiva autonoma della gestione; qualsiasi, nel caso di pensione supplementare). È possibile inoltre ipotizzare che dopo il 2040 il costo della produzione sarà superiore al valore della produzione.

La distanza tra le dinamiche del valore e del costo della produzione è peraltro temperata dall'andamento di altri proventi ed oneri, che tra inizio e fine

periodo crescerà di 6,6 volte. L'effetto congiunto di tali andamenti si riflette sul risultato di esercizio nella misura di un tasso di crescita medio annuo del 2,7% nel periodo considerato.

Complessivamente, il presente bilancio tecnico stima che l'avanzo patrimoniale a fine anno triplicherà nei successivi dodici anni (dal 2008 al 2019), ed alla fine del periodo di proiezione (nel 2037) ammonterà a 438,4 miliardi di euro. La sostenibilità economico-finanziaria della gestione nell'arco temporale considerato appare pienamente verificata.

#### GLI ATTUARI

Dott. Saverio BOMBELLI

Dott.ssa Stefania LUCCHINI

#### IL COORDINATORE GENERALE

Dott.ssa Antonietta MUNDO



# APPENDICE

Tav. 1: parametri macroeconomici utilizzati

Anno	Inflazione	PIL reale	Occupazione complessiva	Redditi individuali nominali
2010	1,5%	0,7%	-0,1%	1,6%
2011	1,5%	2,0%	1,1%	1,9%
2012	1,5%	2,0%	1,1%	2,1%
2013	1,5%	2,0%	1,1%	2,1%
2014	2,0%	1,8%	0,7%	3,1%
2015	2,0%	1,8%	0,7%	3,1%
2016	2,0%	1,8%	0,7%	3,1%
2017	2,0%	1,8%	0,7%	3,1%
2018	2,0%	1,8%	0,7%	3,1%
2019	2,0%	1,8%	0,7%	3,1%
2020	2,0%	1,8%	0,7%	3,1%
2021	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2022	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2023	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2024	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2025	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2026	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2027	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2028	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2029	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2030	2,0%	1,6%	0,0%	3,6%
2031	2,0%	1,3%	-0,4%	3,8%
2032	2,0%	1,3%	-0,4%	3,8%
2033	2,0%	1,3%	-0,4%	3,8%
2034	2,0%	1,3%	-0,4%	3,8%
2035	2,0%	1,3%	-0,4%	3,8%
2036	2,0%	1,3%	-0,4%	3,8%
2037	2,0%	1,3%	-0,4%	3,8%

Per il biennio 2008-2009 si è fatto riferimento alle più aggiornate evidenze gestionali accertate o disponibili.

Tav. 2: numero dei contribuenti per genere e modalità d'attività

Anno	Contribuenti concorrenti			Contribuenti esclusivi			Contribuenti complessivi		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
2008	133.103	388.848	521.951	657.751	641.298	1.299.049	790.854	1.030.146	1.821.000
2009	130.618	384.634	515.252	604.448	608.023	1.212.471	735.066	992.657	1.727.723
2010	131.509	386.779	518.288	596.710	610.992	1.207.702	728.219	997.771	1.725.990
2011	134.118	392.326	526.444	598.012	620.519	1.218.531	732.130	1.012.845	1.744.975
2012	136.936	396.858	533.794	600.547	629.825	1.230.372	737.483	1.026.683	1.764.166
2013	139.981	400.466	540.447	603.539	639.585	1.243.124	743.520	1.040.051	1.783.571
2014	141.848	401.923	543.771	604.622	647.659	1.252.281	746.470	1.049.582	1.796.052
2015	143.506	401.958	545.464	606.708	656.450	1.263.158	750.214	1.058.408	1.808.622
2016	144.823	401.470	546.293	609.217	665.770	1.274.987	754.040	1.067.240	1.821.280
2017	145.814	399.893	545.707	613.060	675.260	1.288.320	758.874	1.075.153	1.834.027
2018	146.792	397.819	544.611	616.905	685.346	1.302.251	763.697	1.083.165	1.846.862
2019	147.695	395.572	543.267	621.241	695.280	1.316.521	768.936	1.090.852	1.859.788
2020	148.432	393.004	541.436	625.938	705.430	1.331.368	774.370	1.098.434	1.872.804
2021	148.610	388.642	537.252	624.778	710.774	1.335.552	773.388	1.099.416	1.872.804
2022	148.459	383.515	531.974	624.123	716.707	1.340.830	772.582	1.100.222	1.872.804
2023	148.335	378.474	526.809	623.378	722.617	1.345.995	771.713	1.101.091	1.872.804
2024	148.304	373.364	521.668	622.808	728.328	1.351.136	771.112	1.101.692	1.872.804
2025	148.080	367.673	515.753	622.793	734.258	1.357.051	770.873	1.101.931	1.872.804
2026	147.909	361.987	509.896	622.710	740.198	1.362.908	770.619	1.102.185	1.872.804
2027	147.643	356.016	503.659	623.133	746.012	1.369.145	770.776	1.102.028	1.872.804
2028	147.547	349.832	497.379	623.694	751.730	1.375.424	771.241	1.101.562	1.872.803
2029	147.693	343.726	491.419	624.803	756.582	1.381.385	772.496	1.100.308	1.872.804
2030	147.695	337.149	484.844	626.565	761.395	1.387.960	774.260	1.098.544	1.872.804
2031	147.323	329.735	477.058	624.998	763.254	1.388.252	772.321	1.092.989	1.865.310
2032	146.668	322.202	468.870	623.951	765.025	1.388.976	770.619	1.087.227	1.857.846
2033	146.126	315.135	461.261	622.945	766.207	1.389.152	769.071	1.081.342	1.850.413
2034	145.937	308.700	454.637	621.597	766.775	1.388.372	767.534	1.075.475	1.843.009
2035	145.823	302.269	448.092	620.656	766.886	1.387.542	766.479	1.069.155	1.835.634
2036	146.215	296.709	442.924	619.093	766.272	1.385.365	765.308	1.062.981	1.828.289
2037	146.949	291.864	438.813	617.882	764.279	1.382.161	764.831	1.056.143	1.820.974

Tav. 3: numero ed importo medio delle pensioni vigenti

Anno	Numero pensioni vigenti a fine anno				Importo medio annuo			
	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti	Totale	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti	Totale
2008	173.317	910	10.256	184.483	1.227	2.466	738	1.206
2009	195.672	1.134	12.734	209.540	1.498	2.816	831	1.464
2010	223.668	1.285	15.462	240.415	1.639	3.068	894	1.599
2011	252.830	1.435	18.527	272.792	1.762	3.277	947	1.714
2012	284.899	1.593	21.937	308.429	1.884	3.482	1.001	1.830
2013	318.923	1.767	25.793	346.483	1.990	3.626	1.046	1.928
2014	355.719	1.963	30.080	387.762	2.091	3.753	1.091	2.022
2015	394.483	2.168	34.825	431.476	2.208	3.882	1.145	2.131
2016	434.861	2.383	40.035	477.279	2.322	4.015	1.198	2.236
2017	477.063	2.618	45.762	525.443	2.447	4.148	1.254	2.352
2018	520.445	2.873	51.953	575.271	2.578	4.282	1.312	2.472
2019	566.068	3.134	58.627	627.829	2.721	4.426	1.372	2.603
2020	614.356	3.400	65.733	683.489	2.875	4.572	1.433	2.745
2021	665.027	3.685	73.347	742.059	3.044	4.728	1.497	2.899
2022	718.149	3.980	81.376	803.505	3.216	4.868	1.564	3.057
2023	773.275	4.281	89.869	867.425	3.397	5.025	1.634	3.222
2024	832.332	4.599	98.714	935.645	3.589	5.192	1.708	3.398
2025	894.771	4.926	107.944	1.007.641	3.791	5.346	1.786	3.584
2026	959.959	5.260	117.483	1.082.702	3.999	5.506	1.869	3.775
2027	1.027.798	5.592	127.305	1.160.695	4.218	5.679	1.957	3.977
2028	1.099.570	5.923	137.393	1.242.886	4.441	5.824	2.049	4.183
2029	1.175.647	6.240	147.615	1.329.502	4.677	6.002	2.148	4.402
2030	1.256.818	6.560	158.009	1.421.387	4.928	6.182	2.253	4.637
2031	1.340.813	6.862	168.477	1.516.152	5.177	6.358	2.363	4.869
2032	1.428.576	7.157	178.955	1.614.688	5.435	6.540	2.480	5.112
2033	1.520.712	7.427	189.512	1.717.651	5.693	6.732	2.605	5.357
2034	1.617.383	7.696	200.017	1.825.096	5.948	6.911	2.738	5.600
2035	1.718.933	7.932	210.459	1.937.324	6.206	7.101	2.879	5.849
2036	1.823.584	8.163	220.795	2.052.542	6.468	7.291	3.027	6.101
2037	1.932.062	8.350	231.017	2.171.429	6.725	7.491	3.184	6.351

**Tav. 4: beneficiari ed importi medi delle prestazioni non pensionistiche**

(importi in migliaia di euro)

Anno	Indennità di maternità e paternità			Indennità per congedo parentale		Indennità per ricovero ospedaliero		Indennità giornaliera di malattia		Assegni al nucleo familiare		Totale oneri a carico della gestione
	Numero beneficiari	Oneri		Numero beneficiari	Oneri	Numero beneficiari	Oneri	Numero beneficiari	Oneri	Numero beneficiari	Oneri	
		A carico della gestione	A carico GIAS									
2008	9.049	35.684	15.708	1.091	795	1.454	643	2.000	488	16.113	20.449	58.059
2009	9.000	38.961	15.033	1.891	1.965	1.309	585	1.900	428	15.059	19.504	61.443
2010	8.575	38.752	15.939	1.730	1.801	1.304	609	1.932	534	15.000	20.307	62.003
2011	8.652	39.824	16.281	1.746	1.823	1.316	616	1.950	653	15.134	20.536	63.451
2012	8.736	40.609	16.686	1.762	1.856	1.329	624	2.215	768	15.281	20.799	64.655
2013	8.826	41.944	17.111	1.781	1.898	1.343	635	2.362	822	15.440	21.192	66.491
2014	8.891	43.466	17.495	1.794	1.963	1.352	648	2.379	838	15.553	21.601	68.516
2015	8.968	45.214	18.000	1.809	2.036	1.364	671	2.400	868	15.688	22.373	71.162
2016	9.052	47.176	18.532	1.826	2.117	1.377	696	2.422	901	15.835	23.221	74.110
2017	9.147	49.353	19.101	1.845	2.205	1.391	725	2.448	938	16.001	24.168	77.389

Tav. 5: sintesi della situazione economica e patrimoniale

Anno	Avanzo patrimoniale all'inizio dell'esercizio	Valore della produzione	Costo della produzione	Altri proventi ed oneri	Risultato d'esercizio	Avanzo patrimoniale al termine dell'esercizio
2008	40.446	6.738	-347	1.860	8.251	48.697
2009	48.697	6.696	-405	1.501	7.792	56.489
2010	56.489	6.898	-468	1.729	8.159	64.648
2011	64.648	6.973	-546	1.965	8.392	73.040
2012	73.040	7.121	-637	2.209	8.693	81.733
2013	81.733	7.296	-741	2.462	9.017	90.751
2014	90.751	7.543	-856	2.726	9.412	100.163
2015	100.163	7.816	-988	3.001	9.829	109.991
2016	109.991	8.115	-1.137	3.288	10.265	120.257
2017	120.257	8.437	-1.303	3.587	10.721	130.978
2018	130.978	8.785	-1.488	3.901	11.198	142.176
2019	142.176	9.154	-1.697	4.228	11.684	153.860
2020	153.860	9.543	-1.934	4.568	12.178	166.038
2021	166.038	9.965	-2.204	4.924	12.685	178.722
2022	178.722	10.403	-2.507	5.293	13.189	191.911
2023	191.911	10.866	-2.841	5.677	13.703	205.614
2024	205.614	11.351	-3.215	6.076	14.212	219.826
2025	219.826	11.853	-3.640	6.489	14.703	234.529
2026	234.529	12.384	-4.107	6.916	15.194	249.722
2027	249.722	12.933	-4.627	7.357	15.663	265.385
2028	265.385	13.505	-5.200	7.811	16.116	281.501
2029	281.501	14.091	-5.837	8.278	16.532	298.033
2030	298.033	14.683	-6.556	8.755	16.882	314.915
2031	314.915	15.298	-7.339	9.242	17.201	332.116
2032	332.116	15.919	-8.194	9.737	17.461	349.577
2033	349.577	16.553	-9.123	10.239	17.668	367.246
2034	367.246	17.189	-10.126	10.746	17.808	385.054
2035	385.054	17.817	-11.216	11.255	17.856	402.910
2036	402.910	18.446	-12.386	11.765	17.824	420.735
2037	420.735	19.057	-13.639	12.272	17.691	438.425